

straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni, lire 412,102.23.

Capitolo 50. Istituti d'istruzione musicale - Dotazioni per gli istituti e per l'ufficio del corista uniforme, lire 113,450.

Capitolo 52. Assegni fissi a Comuni ed alla R. Accademia di S. Cecilia in Roma per l'insegnamento musicale, lire 41,290.

Capitolo 52. Spese, sussidi e premi per lo incremento dell'arte musicale; sussidi a studenti e ad artisti di musica, lire 16,962.

Capitolo 53. Scuola di recitazione in Firenze - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni, lire 9,540.

Capitolo 54. Scuola di recitazione in Firenze - Dotazione - Spese di vestiario al personale inserviente della scuola medesima - Spese, sussidi e premi per l'incremento dell'arte drammatica - Sussidi ad alunni e ad artisti drammatici, lire 17,650.

Capitolo 55. Spese di ispezione e missioni ordinate dal Ministero per il servizio dell'arte contemporanea - Indennità e compensi ai membri delle Commissioni permanenti e speciali, lire 10,400.

Spese per l'istruzione secondaria classica. —

Capitolo 56. Regi ginnasi e licei - Personale (*Spese fisse*) - Stipendi e remunerazioni, lire 5,800,493. 95.

Pace. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare sul capitolo 56.

Pace. Vorrei fare qualche breve osservazione riguardo a questo capitolo del bilancio.

È stato notato più di una volta in questa Camera come fra le diverse regioni del nostro paese esista una grande sperequazione per quanto riguarda così il numero dei ginnasi e dei licei, come la somma, che ogni anno i Comuni devono corrispondere al Governo per i ginnasi, che da comunali furono convertiti in governativi.

A questo proposito domando all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se intenda di riformare le convenzioni esistenti fra i Comuni ed il Governo, in modo che i Comuni paghino quella somma, che effettivamente il Governo spende.

Innanzitutto è notevole la enorme disparità, che esiste fra i ginnasi, che sono sotto l'impero della legge Casati, e i ginnasi, che sono sotto l'impero del decreto Imbriani.

Mentre la legge Casati è informata al

criterio della popolazione, di guisa che le città le quali hanno una popolazione di 40,000 abitanti, hanno un ginnasio pel quale spendono una data somma, e questi sono chiamati ginnasi di prima categoria; le città, che hanno una popolazione inferiore ai 40,000 abitanti, ma superiore ai 15,000, spendono una somma inferiore; quelle infine di terza categoria, che hanno una popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, non pagano se non lire 15,840. Per converso tutte o la maggior parte delle città, che vivono sotto l'impero del decreto-legge Imbriani, contribuiscono una somma differente.

È evidente la differenza, che corre tra una città di 10 mila abitanti del mezzogiorno ed una del settentrione: la prima pagherebbe oltre 7 mila lire più della seconda.

Ora io domando se sembri all'onorevole ministro che tutto ciò sia equo, soprattutto quando con la legge del 25 febbraio 1892 si è stabilita una norma generale per quanto riguarda lo stipendio dei professori dei ginnasi.

I municipi generalmente hanno pattuito che la convenzione col Governo cessi, sempre che sia denunciata sei mesi prima della scadenza.

Ora io mi permetto di pregare l'onorevole ministro di voler riflettere che nelle Province meridionali i piccoli Comuni fanno enormi sacrifici per avere un ginnasio governativo, che è una vera necessità per la difficoltà dei mezzi di viabilità fra regione e regione. Ella comprende che far pagare 17 mila lire per un ginnasio, quando il Governo non le paga, non è cosa conforme all'equità.

Ho potuto constatare, per calcoli fatti, che, prima dell'impero della legge 25 febbraio 1892, lo Stato non ha mai speso effettivamente 17,000 lire per uno di questi ginnasi. Aggiungerò di più che, se per avventura un Comune fu restio a pagare la quota annua, subito il Governo pretese l'arretrato, non per quanto aveva pagato effettivamente, ma per tutta la quota annua di 17,000 lire.

Ora io richiamo l'attenzione del ministro sulla interpretazione di queste convenzioni. Queste convenzioni devono essere interpretate secondo il decreto-legge Imbriani, che vige nelle provincie del Mezzogiorno, e che stabilisce tassativamente che ogni capoluogo di distretto potrà avere un ginnasio od un liceo, purchè possa dotarlo dell'entrata necessaria a sostenerne la spesa. È dunque diritto